

Delibera C.C. n. 46 del 6/10/2005

Regolamento attività commercio su aree pubbliche – Legge Regionale n.1 del 7/1/2000 e D.L.vo 31/3/98 n. 114

SOMMARIO

TITOLO I -

Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità del Regolamento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Commissione Consultiva

Art. 5 – Disciplina e controllo

Art. 6 - Tenuta e consultazione schedario

Art. 7 - Esercizio dell'attività – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 8 - Ricollocamento del mercato

Art. 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art.10- Normativa igienico-sanitaria

Art.11- Vendita a mezzo veicoli

TITOLO II –

Mercati -

Capo I – Norme generali

Art. 12 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Art. 13 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Art. 14 – Spostamento – Priorità rispetto a nuove concessioni

Art. 15 – Posteggi occasionalmente liberi – assegnazione giornaliera

Art. 16 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 17 – Istituzione di nuovi mercati o posteggi – Priorità possibili

Art. 18 – Scambio reciproco e ampliamento di posteggi

Art. 19 – Subentro nella titolarità dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

Art. 20 - Trasferimento di mercati, fiere, fiere promozionali

Art. 21 - settori merceologici ammessi

Art. 22 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

Art. 23 – Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Art. 24 – Spunta - Validità delle presenze

Art. 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non Assegnati

Art. 26 – Mercati straordinari

CAPO II – Mercati esistenti

Art. 27 – Individuazione dei mercati esistenti

Art. 28- Tariffe per la concessione del suolo pubblico: Disciplina transitoria

Art. 29 – Sanzioni

CAPO III- Fiere e Sagre

Art. 30 – Norme in materia di funzionamento delle fiere e delle sagre

Art. 31 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

Art. 32 – Domande di partecipazione alle fiere o sagre

Art. 33 – Richiesta di ulteriori posteggi in una fiera o sagra

Art. 34 – Orario delle fiere e/o sagre

TITOLO III

Commercio in forma itinerante

Art. 35– Esercizio dell’attività

Art. 36 – Vendite a domicilio

Art. 37 – Orario di esercizio

Art. 38 – Rilascio nuove autorizzazioni

TITOLO IV

Capo I – Norme finali

Art. 39 – Delega

Art. 40 – Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1, dal titolo: "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale", in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114".
2. Il regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.
3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e può essere aggiornato nelle sue parti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 26 della Legge Regionale 7.1.2000, n. 1, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche - in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione di visita e di acquisto dei consumatori.
 - b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
 - c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
 - e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse naturali;
 - f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche: 'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche: Le strade, le piazze, ed ogni altra area, anche di natura privata, purchè destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato: L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la

somministrazione di alimenti e bevande.

- d) Per posteggio: La parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e) Per posteggio fuori mercato: Il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- f) Per mercato straordinari: L'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- g) Per fiera: La manifestazione di interesse locale, finalizzata a promuovere e valorizzare le risorse locali, o destinata alla vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica;
- h) Per presenze in un mercato: Il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- i) Per presenze effettive in una fiera: Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
- j) Per migliona: La possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- k) Per scambio: La possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio previa autorizzazione dell'Ufficio;
- l) Per posteggio riservato: Il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- m) Per settori merceologici: I settori alimentare e non alimentare
- n) Per spunta: L'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati -
- o) Per spuntista: L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato o non ancora assegnato.
- p) Per attività stagionali: Quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici. La concessione è rilasciata per i periodi interessati.

Art. 4

Commissione Consultiva

1. La Giunta Comunale nomina una commissione consultiva sulla base degli indirizzi del Consiglio. Le finalità della stessa sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo.

Art. 5

Disciplina e controllo

1. La disciplina ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, sono assicurate dagli uffici comunali ai quali tali funzioni sono affidate dalla Giunta Comunale.

2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli agenti di vigilanza addetti al servizio nei mercati e nelle fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 6

Tenuta e consultazione dello schedario

1. Lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dall'ufficio Attività produttive, nelle forme e con il contenuto stabilito dall'art. 43 della L.R. n. 1/2000 è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 7

Esercizio dell'attività –Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Il Commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a- su posteggi dati in concessione per dieci anni. Le concessioni hanno durata decennale o limitatamente a periodi ridotti legati alle attività stagionali, Le concessioni sono rinnovabili su richiesta del titolare, L'istanza deve essere presentata prima della scadenza della concessione.
 - b- su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è disciplinato dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, Uno stesso soggetto non può essere contemporaneamente titolare di più autorizzazioni e quindi utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Sono fatte salve le situazioni consolidate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla scadenza della concessione in essere.
4. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex Legge 112/91) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2000 le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
5. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
6. I posteggi liberi sono assegnati sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione;
- maggior anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- minore età;
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap
- sorteggio.

Art. 8

Ricollocamento del mercato

1. In caso di spostamento e comunque di ricollocamento parziale in altra sede del mercato, che coinvolga fino ad un massimo del 10% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi riguarderà unicamente i relativi titolari interessati allo spostamento.
2. La rassegnaione è effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) Emanazione di un bando che disciplina lo spostamento;
 - b) Pubblicizzazione del bando, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della rassegnaione dei posteggi;
 - c) redazione di una graduatoria formata in base all'anzianità delle presenze maturate nel mercato. In caso di parità , si terrà conto dell'anzianità dell'operatore riferita alla data di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
 - d) Affissione all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 15 giorni, della graduatoria redatta ai sensi della lett. b).
3. Nel caso in cui la percentuale dei posteggi interessati ad una nuova ricollocazione nel mercato superi il 10% del totale, la riassegnazione riguarderà tutti i titolari dei posteggi presenti nel mercato oggetto dello spostamento.
4. La rassegnaione è effettuata con le modalità di cui al comma 2.
A – Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 9

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,00 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di 1 mt., a condizione che non siano di impedimento al transito pedonale ed alle operazioni di mercato.
3. Gli apparecchi sonori atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd, e similari, sono consentiti soltanto se il volume sia tale da non recare disturbo.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, decorsi trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite. Se il posteggio è rimasto libero anche dopo la spunta, potrà occuparlo, entro un'ora dall'inizio delle vendite, salvo che le condizioni di viabilità interna al mercato non lo consentano.

Art. 10

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Art. 11

Vendita a mezzo veicoli.

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati, dotati dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

TITOLO II MERCATI

CAPO I – Norme generali

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato, in qualunque forma gestito, si svolge sempre nella stessa giornata. Qualora tale giornata coincida con una festività, è anticipato al giorno feriale precedente.

Art. 13

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto disposto dagli artt. 27 e 28 della L.R. 1/2000, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.C. sulla base delle seguenti priorità:
 - a. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 30 luglio di ogni anno

e devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 27 comma 2 della Legge Regionale 1/2000. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del bando comunale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Art. 14

Spostamenti. Priorità rispetto a nuove concessioni

1. Prima di pubblicizzare l'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante concorso, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

Art. 15

Posteggi occasionalmente liberi. Assegnazione giornaliera

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico e dell'ordine di priorità indicato all'articolo 7, comma 8.

Art. 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività.

Art. 17

Istituzione di nuovi mercati o posteggi. Priorità possibili

- 1- In caso di istituzione di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei

- mercati o nelle fiere, gli stessi saranno assegnati nel rispetto del presente regolamento:
2. In caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune, che rinuncino alla concessione del posteggio fruita. La regola non si applica alle fiere.

Art 18

Scambio reciproco e ampliamento di posteggi

- I. A. richiesta degli interessati, è ammesso lo scambio reciproco di posteggi, nel rispetto del settore merceologico, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati.
- 2 E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. I posteggi, anche se possono essere considerati funzionalmente come un'azienda unica, devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati e nelle fiere.

Art. 19

Subentro nella titolarità dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

1. L'autorizzazione d'esercizio e la concessione relativa all'area sulla quale l'attività autorizzata viene esercitata sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D. lgs 114/98.
2. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione nonché il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione. Le stesse potranno essere fatte valere dal subentrante ai fini dell'assegnazione in concessione dei posteggi, nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipo b) di cui alla legge 112/91, riferite a più posteggi, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla concessione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di concessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 20

Trasferimento di mercati, fiere, fiere promozionali

Ai fini dello spostamento di sede o di sospensione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei

consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra Amministrazione comunale e maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Art. 21

Settori merceologici ammessi

1. E' ammesso il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Qualora si rendesse possibile attrezzare apposite aree servite dalle reti idrica, fognaria ed elettrica e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa igienico-sanitaria i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 22

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs n. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
3. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine in altra area indicata dal Comune.

Art. 23

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non sia presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

- 3 E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, da trasmettere alla Ripartizione Attività Produttive, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di P.M. e la Ripartizione Att. Produttive.
- 4 Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Art. 24

Spunta - Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione d'esercizio.

Art. 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comando di Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quello di cui all'art. 7, comma 8.
3. Ai fini dell'assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare ed al settore non alimentare, se esistenti.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti che possiedono tale qualifica e, in mancanza, ad operatori in possesso di autorizzazione per esercitare l'attività su area pubblica per la vendita di prodotti agricoli.

Art. 26

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca di cui all'art. 26.

CAPO II

Mercati esistenti

Art. 27

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI ESISTENTI (deliberazione del Consiglio Comunale n. 1691 del 12.11.1995)

1. E' individuato, come mercato esistente, il mercato settimanale del martedì per la tipologia alimentare/non alimentare.
2. E' individuato, come mercatino esistente, quello di Via Feudo, per la tipologia non alimentare che si tiene dal lunedì al sabato;
3. E' individuato, come mercatino esistente quello di Via Montevergine, per la tipologia non alimentare che si tiene dal lunedì al sabato;
4. E' individuato, come mercatino esistente quello di Via Matilde Serao, per la tipologia alimentare e non alimentare che si tiene dal lunedì al sabato, escluso il martedì,
5. Il Comune, sentire le Associazioni degli operatori e dei consumatori può provvedere a stabilire deroghe, limitate nel tempo, al normale orario di vendita.

Art. 28

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art 29

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/988. La sanzione è applicata al minimo a meno che non si tratti di recidiva. In tal caso, l'ammontare della sanzione è proporzionata, sulla base dei principi della graduazione, alla gravità e alla frequenza dell'abuso.
2. l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative in base alle disposizioni legislative vigenti.

CAPO III – Fiere e Sagre

Art. 30

Norme in materia di funzionamento delle fiere e delle sagre

1. In caso di istituzione di fiere e/o sagre, ai sensi dell'art. 41, comma 11 della Legge Regionale n. 1/2000, le stesse sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Le presenze che l'operatore matura nelle fiere e nelle sagre saranno annotate in apposito registro.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera o sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore con scorrimento della graduatoria. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare la giustificazione entro il quinto giorno dell'avvenuta assenza. Le assenze giustificate non sono considerate ai fini della decadenza.

Art. 31

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L.R. 1/2000, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della fiera o sagra, sulla base di una graduatoria annuale formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, da pubblicarsi sul BURC, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a- Maggiore numero di presenze effettive nella fiera o sagra tenute nell'ambito regionale;
 - b- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURC del bando comunale.
3. I giorni di fiera o sagra saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione.
4. Ai fini della presenza effettiva in una fiera o sagra saranno riconosciute le giornate di effettiva presenza.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dal comma 1.

Art. 32

Domanda di partecipazione alle fiere o sagre

1. Per partecipare alle fiere o sagre, gli operatori che non sono in possesso di concessione di posteggio, devono:
 - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. La domanda, oltre alla presentazione al protocollo generale del Comune, può essere inviata a mezzo di raccomandata a.r. . Ai fini della presentazione, fa fede la data di spedizione della stessa.
3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera o sagra per i non titolari di posteggio è data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata. Le presenze non effettive non danno luogo a priorità.

Art. 33

Richiesta di ulteriori posteggi in una fiera o sagra

1. L'operatore titolare di concessione di un posteggio in una fiera o sagra, può presentare domanda per ottenere la concessione di un secondo posteggio. A tal fine non può far valere le presenze effettive che gli hanno permesso di ottenere la prima autorizzazione e la relativa concessione decennale di posteggio nella stessa fiera o sagra.

Art. 34

Orario delle fiere e/o sagre

L'orario di vendita nelle fiere e/o sagre è fissato con apposito provvedimento.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35

Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nelle seguenti zone (già indicate dalla Commissione Aree Pubbliche di cui alla Legge 112/91, con verbale n. 3 del 27.9.1995):
Via D. Raffone di fronte alla Chiesa di San Giovanni;
Via Napoli V Traversa incrocio Via Carrarone;
Via Ponte Carolino località Orologio;
Via Starza I e III Traversa nei pressi dell'ex scuola materna Agazzi;
Via Traversa Convitto Nazionale.
2. Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'art. 32 , comma 5, della Legge Regionale n. 1/2000 ai sensi del quale, nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve.

3. La sosta è consentita per non più di sessanta minuti nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. La distanza che ogni operatore deve rispettare, tra un luogo di sosta e un altro, non deve essere inferiore a metri 100.
5. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant'altro.

Art. 36 **Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al Comune l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale (per i residenti in altri Comuni) e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione è prevista la sanzione di cui agli articoli 19 e 22 comma 1 del D. L.vo 114/98.

Art. 37 **Orario di esercizio**

Il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio in analogia agli orari di vendita delle attività commerciali in sede fissa.

Art. 38 **Rilascio di nuove autorizzazioni**

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è subordinato a specifica richiesta dell'interessato.
2. La richiesta, che deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 e la scelta del settore o dei settori merceologici, deve essere inviata dall'interessato tramite raccomandata a.r. oppure consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune;
3. L'Ufficio , deve acquisire la prova, da produrre da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione, prima che abbia inizio l'attività.

TITOLO IV
CAPO I
NORME FINALI

Art. 39
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita a dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. L.vo 114/98, su delega del titolare, da comunicare al Comune. Per la sostituzione momentanea può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purchè socio familiare coadiuvante o dipendente.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore de regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
3. Per tutto ciò non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.